



IL TRIBUNALE DI PESCARA

riunito in Camera di Consiglio, composto dai sigg. Magistrati :

Dott.ssa Anna Fortieri	Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice relatore
Dott. ssa Sabrina De Simone	Giudice On.

Nel reclamo ex art. 624 c. 2° c.p.c. avverso il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 31.07.2014 (notificato il 25.08.2014)

PROPOSTO DA

, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____ e _____

- reclamante -

CONTRO

, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dagli Avv.ti _____

- reclamati -

OSSERVA

Con ricorso depositato il 08.09.2014, il reclamante impugnava il provvedimento di rigetto emesso dal GE nel procedimento n. RG 1128/2014 in data 31.07/25.08.2014 insistendo per la sospensione/revoca dell'esecutività del titolo esecutivo, costituito dal

in data 05.02.2014 dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine da parte della mutuante.

Ora la censura relativa all'usurarietà dei tassi è fondata su un unico e assorbente argomento, rappresentato dal fatto che sarebbe stata pattuita una promessa usuraria al momento della stipula del contratto, indicato nel conteggio allegato al fascicolo di parte opponente, laddove vengono fatti rientrare, tanto i costi certi tanto i costi potenziali del finanziamento (ossia i costi per l'estinzione anticipata).

Invero, accordando cittadinanza alle argomentazioni svolte dal debitore, sulla scorta di quanto statuito nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 la censura è fondata in relazione al tasso usurario perché "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29; il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori; Cass., n. 5324/2003)".

Orbene, in termini elastici la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato, seppure solo incerto e potenziale circa il verificarsi in concreto, atteso che entrambe dipendono da un fatto del mutuatario. Peraltro, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e statuisce che sono, altresì, usurari gli interessi, anche

se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Premesso, quindi, che la ratio del legislatore si riscontra nella necessità di contenere i tassi anomali, in armonia alle più recenti mentovate statuizioni della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che assumono rilevanza ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia a qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo.

Ai fini della individuazione della soglia usuraria, si rileva che il tasso effettivo medio globale è il tasso effettivo medio in vigore relativo ad una determinata categoria di operazioni di finanziamento e costituisce il limite previsto dal 3° comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari e si estrapola dalle rilevazioni trimestrali effettuate dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le tabelle del TEGM sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sui siti della Banca d'Italia e del Ministero indicato. Il TEGM, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

Pertanto, considerato come ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996 il costo del denaro deve, dunque, essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia D'Usura, determinato dal Legislatore, con TEG rivelato trimestralmente dalla Banca d'Italia, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del 50%, si deduce, nel caso di specie, che il tasso TAEG relativo a mutui a tasso variabile per il primo trimestre del 2011 corrisponda a 4.02 (2.68 + 1.34) sia stato abbondantemente superato dal TAEG legato al contratto di finanziamento ripassato tra le parti.

Peraltro, non è di secondo momento rilevare come tale constatazione si palesi del tutto inutile rispetto alle conclusioni pretese dal reclamante, perché, in relazione al capitale mutuato pari ad € 1.650.000,00, tenuto conto quanto fino ad oggi pagato dall'opponente, poco più di 50.000,00 (a prescindere se a titolo di interesse o di capitale) sussiste (e sussisteva alla data del febbraio 2014) una permanente posizione debitoria in cui versa il il quale pacificamente ammette come, pur volendo dare pieno corso al proprio argomentato, e quindi imputare al solo capitale quanto fino ad oggi versato, ugualmente verserebbe in una situazione di morosità già a far data dalla terza rata di ammortamento avente scadenza 30.09.2013, e quindi rispetto alla ulteriore rata del 31.12.2013 e del rateo di febbraio 2014.

In altri termini, la contestazione sollevata si risolve, a ben vedere, in una discussione non già sull'an debeat (elemento che, laddove insussistente, è di per sé sufficiente perché la procedura espropriativa possa proseguire e l'istanza di sospensione sia rigettata), bensì sul quantum debeat: se cioè il creditore possa pretendere di agire in

Pescara, così deciso nella Camera di Consiglio del 21.11.2014.

Depositato in Cancelleria oggi 28 NOV 2014
Il Direttore